

Specifiche Tecniche

Superfici vitate – Misurazione e documentazione nell'ambito del SIGC



INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. LA MISURAZIONE DEGLI IMPIANTI VITATI	3
3. MISURAZIONE DEGLI IMPIANTI VITATI IN CONDIZIONI PARTICOLARI	7
4. LE INFORMAZIONI REGISTRATE	8
5. LA MISURAZIONE PER GLI IMPIANTI OGGETTO DI CONTRIBUTO	9
6. ESTIRPAZIONE VIGNETI	10
7. RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI (RRV)	11
8. LA TOLLERANZA TECNICA DI MISURAZIONE	12

1. Introduzione

Il presente documento illustra i criteri e le metodologie previste da AGEA Coordinamento per la misurazione e la documentazione degli impianti vitati nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Quanto indicato di seguito è conforme alle richieste del Regolamento (CE) n. 1234/07 così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/09 e 555/08 recanti organizzazione comune del mercato vitivinicolo e del Regolamento (CE) n.436/09 inerente lo schedario viticolo.

Viene inoltre applicato quanto previsto in termini di misurazione delle parcelle agricole dal Reg. 796/2004, art. 30 comma 1 , così come modificato dal Reg. 972/2007.

Il Sistema Informativo Geografico (GIS) si avvale di immagini multispettrali telerilevate (da aereo e da satellite) ad altissima risoluzione ed è in grado di soddisfare i requisiti tecnici richiesti dalla Commissione europea per garantire la qualità dei controlli operati dal SIGC.

Il “progetto refresh” di AGEA, basato su cicli triennali di aggiornamento delle foto aeree e dell’interpretazione dell’uso del suolo, consente di monitorare con costanza le colture di vigneto presenti sul territorio e di ottenere uno strato di foto interpretazione omogeneo dal punto di vista spazio-temporale.

Per parcella agricola si intende una porzione di terreno contigua ed omogenea per occupazione del suolo e per conduzione.

Sono trattati in questo documento:

- La misurazione degli impianti vitati;
- La misurazione degli impianti vitati in condizioni particolari;
- Le informazioni registrate per lo schedario viticolo;
- La misurazione per gli impianti vitati oggetto di contributo;
- Le misure di premio che interessano i vigneti;
- L’applicazione della tolleranza tecnica.

2. La misurazione degli impianti vitati

Per la misurazione degli impianti vitati si applica quanto previsto dall’art. 1 del DM del 26 luglio 2000 che viene riportato a seguire.

Per "superficie vitata" si intende quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare:

- a) superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l'intera superficie catastale della particella;

- b) superficie vitata ricadente solo su una parte della superficie catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto d'impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto d'impianto ovvero fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
- c) superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

La misurazione del vigneto così determinata costituisce il valore presente nel SIGC. Tale valore è utilizzato come riferimento per tutti gli ambiti riportati di seguito:

- fascicolo aziendale;
- schedario viticolo;
- inventario del potenziale produttivo;
- procedimenti amministrativi (estirpo, impianto, diritti di reimpianto);
- dichiarazioni di vendemmia annuali;
- iscrizioni DOC e IGT;
- regime domanda unica;
- Sviluppo rurale ed altri eventuali ambiti ad eccezione degli interventi previsti all'art. 75 del Reg. CE 555/08.

Successive misurazioni del vigneto che comportino differenze comprese nella tolleranza prevista al'art. 30 del Reg. CE 796/04, modificato dal Reg. 972/2007, non danno origine a variazioni del dato di superficie preesistente rispetto alle utilizzazioni sopraelencate.

Il procedimento di misurazione varia in relazione con la disponibilità e la visibilità del vigneto nelle foto aeree GIS e con la finalità della misurazione stessa.

Misurazione tramite foto aerea:

La misurazione viene effettuata tramite la foto aerea più recente presente a GIS.

Il poligono che si genera con la delimitazione sul GIS del vigneto misurato è comprensivo del margine esterno delle aree di servizio e delle capezzagne. Come richiesto dal DM del 2000 tale margine è al massimo di 3 metri ed è incluso nel poligono vigneto solo se effettivamente presente.

Gli appezzamenti di vigneto sono delimitati per aree omogenee: il vigneto delimitato appare uniforme per caratteristiche di impianto e non presenta interruzioni significative o limiti fisici (sono incluse le strade di servizio fino ad un massimo di metri 3).

Misurazioni in campo:

La misurazione viene effettuata in campo utilizzando gli strumenti di seguito indicati e garantendo il riporto a GIS del poligono tracciato durante le attività di campo.

Quanto segue si riferisce in particolare all’utilizzo di una strumentazione GPS; nei casi in cui le condizioni orografiche non consentano l’ottimale utilizzo della strumentazione è possibile utilizzare gli strumenti di misurazione previsti dal documento di lavoro della Commissione UE A/16864/2008.

Descrizione degli strumenti (GPS):

In assenza di un riferimento orto fotografico del vigneto, la misurazione avviene tramite strumentazione GPS.

Il GPS da utilizzare deve avere la possibilità di registrare il poligono misurato in campo e di riversare il dato sul GIS AGEA tramite le apposite funzioni presenti a GIS.

I dispositivi normalmente in uso per le misurazioni di campo hanno precisione pari o migliore di quelle dei modelli: **Mobile Mapper CX (o Mobile Mapper CE)** della ditta **MAGELLAN**.

I dettagli tecnici di tale prodotto sono reperibili sul sito internet www.mobilemapper.it.

I modelli citati sono riportati a titolo di esempio e può essere usato qualsiasi dispositivo che abbia caratteristiche simili o superiori.

Tecnica di campo con GPS:

Per quanto attiene alla modalità di utilizzazione del dispositivo GPS, si rimanda alle indicazioni tecniche del modello scelto ed alle specifiche di prossima divulgazione che saranno definite con apposito documento tecnico.

Misura ex DM 26 luglio 2000

La misura dell’area vitata potrà essere eseguita in due modalità principali.

Nei casi in cui il dispositivo consenta l’applicazione di un buffer alla misura rilevata, si utilizzerà questa funzione per l’applicazione dell’area tecnica alla superficie vitata misurata “da palo a palo”. Si ricorda che l’area tecnica dovrà essere pari a metà dell’interfila e fino ad un massimo di tre metri.

Nel caso in cui la funzione di cui sopra non dovesse essere disponibile, oppure l’area tecnica non sia presente (limiti naturali o artificiali del vigneto, vigneti contigui, ecc.), il tecnico misurerà la distanza dell’interfila e percorrerà il margine del vigneto tenendosi ad una distanza pari alla metà dell’interfila, per un massimo di tre metri.

Misura ex art. 75

Nel caso di misure effettuate ai sensi dell’art. 75 del Reg. 555/2008, la misura si effettuerà con modalità analoghe a quelle descritte sopra, curando in particolare:

- la distanza a cui si porrà il tecnico per la rilevazione del buffer sarà strettamente la metà dell’interfila.

Le misurazioni effettuate con il GPS dovranno essere sottoposte a correzione differenziale, nelle modalità real-time o in post processing. Per la realizzazione di tali attività si riporta alla scheda tecnica dello strumento scelto per la misurazione.

Tecnica del riporto a video:

Il riporto a video dell’area misurata avverrà attraverso le modalità di esportazione dei dati proprie del modello di GPS prescelto e sulla base delle funzioni previste da GIS.

In alternativa alla visita di campo, là dove un vigneto non è presente in foto o, al contrario, si tratta di registrare un espianto, è possibile effettuare l’aggiornamento del GIS con la presenza dei seguenti documenti tecnici.

Caso A

Uso del suolo non congruente con la realtà attuale a seguito di un espianto successivo all’anno del volo GIS più recente (ad esempio: vigneto sul GIS e coltura attuale seminativo):

1. Dichiarazione del produttore dell’attuale uso del suolo;
2. Stampa videata GIS con la delimitazione grafica delle porzioni espiantate/estirpate (uso del suolo attuale);
3. Documentazione amministrativa attestante l’estirpazione rilasciata dall’Amministrazione regionale competente o di altra documentazione equivalente.

Caso B

Uso del suolo non congruente con la realtà attuale a seguito di nuovo impianto realizzato negli anni successivi all’anno del volo GIS (ad esempio: seminativo sul GIS e coltura attuale vigneto) o nel caso di coltura arborea non perfettamente visibile sul GIS (ad esempio: impianto appena realizzato non visibile sul GIS attuale):

1. Dichiarazione del produttore dell’attuale uso del suolo;
2. Stampa videata GIS con la delimitazione grafica delle porzioni impiantate (uso del suolo attuale);
3. Documentazione amministrativa attestante l’impianto rilasciata dall’Amministrazione regionale competente o di altra documentazione equivalente.

Deve essere presente tutta la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3. La stampa della videata GIS (punto 2) può non essere inviata se la variazione interessa l’intera particella catastale in quanto verrà preso in considerazione il valore grafico della superficie della particella catastale.

3. Misurazione degli impianti vitati in condizioni particolari

Filare unico

La superficie vitata viene calcolata prendendo la lunghezza del filare e aggiungendovi un buffer della larghezza massima di 1,5 m per lato e di 3,0 m sulle capeczagnate (se effettivamente presenti). Sono da considerare come filari singoli gli impianti in cui l’interfila è maggiore di 6 metri, salvo casi particolari debitamente documentati.

Viti isolate

La superficie ammissibile massima corrispondente è fissata a 5 m² per pianta.

Inclusioni e vuoti

Per inclusione si intende qualunque elemento estraneo che si trovi all’interno dell’apezzamento viticolo (ad esempio strada, fabbricati, bacino d’acqua, fila d’alberi...); i vuoti sono definiti invece come superfici all’interno dell’apezzamento dove non vi sono né viti né altri elementi.

Come regola generale sono escluse dalla superficie vitata le inclusioni di superficie superiore a 100 m². Le inclusioni di superficie inferiore a 100 m² sono escluse se la loro superficie totale è significativa rispetto alla superficie dell’apezzamento, ciò si verifica quando la superficie delle inclusioni è superiore a una superficie pari alla tolleranza applicabile all’apezzamento a sensi dell’art. 30 del Reg. CE 796/04, modificato dal Reg. 972/2007.

Gli alberi isolati inclusi nel vigneto si conteggiano come superficie vitata alle seguenti condizioni: 1) non devono beneficiare di aiuti, 2) devono permettere una produzione equivalente a quella di una parcella senza alberi e 3) non devono superare la densità di 40 alberi per ettaro.


I vuoti e le fallanze sono esclusi con le stesse modalità delle inclusioni. È comunque accettato un certo numero di piante mancanti (fino ad un massimo del 10%) come facenti parte della superficie vitata a condizione che le lacune siano distribuite regolarmente nell’apezzamento.

Colture promiscue

Nelle colture promiscue la superficie delle altre colture deve essere esclusa dalla superficie vitata misurata:

- se la coltura estranea alla vite è registrata nel SIGC (ad es.: olivi e frutta a guscio) la misurazione della vite è ottenuta come differenza tra la superficie complessiva del poligono e la superficie registrata a GIS della coltivazione estranea;
- se la misura non è registrata nel SIGC, si effettua la misurazione del vigneto scorporando le aree interessate dall’altra coltura.

Figura: Inclusioni di olivi in un vigneto (le superfici degli olivi registrate nel sistema SIGC-SIG sono indicate in rosso)



Terrazze

Per la misurazione di un appezzamento terrazzato si applica lo stesso principio delle superfici in piano: si aggiunge la metà della distanza dell’interfilare intorno ai filari presenti in ogni terrazza (ovvero fino a tre metri); se la distanza tra le file più vicine di due terrazze adiacenti è inferiore alla distanza interfilare, le due terrazze sono fuse in una terrazza unica; altrimenti si misurano separatamente in base alla regola generale. La superficie finale dell’appezzamento si ottiene sommando le superfici misurate.

4. Le informazioni registrate

Il fascicolo aziendale, costituito ai sensi del D.P.R. n. 503/99, viene implementato a livello delle particelle vitate con le informazioni richieste dallo schedario viticolo (Reg 436/09) e gestite con apposito software.

La superficie a vigneto e tutte le informazioni connesse e di seguito dettagliate sono modificate dalle Amministrazioni competenti a seguito di effettiva variazione del potenziale viticolo aziendale.

In relazione con quanto richiesto dal Reg 436/09, per ciascun appezzamento di vigneto presente nel fascicolo aziendale sono registrate nello schedario le seguenti informazioni; tali dati sono derivati “una tantum” da quanto presente nella base dati del potenziale viticolo delle Amministrazioni regionali.

Informazioni agronomiche e tecniche

- Superficie (DM 26 luglio 2000)
- destinazione produttiva (uva da vino, uva da mensa, vivaismo, sperimentazione)
- varietà di uva (codifica nazionale)
- sesto di impianto (distanza sulla fila e tra le file)
- densità di impianto (numero di ceppi per ettaro)
- sistema di allevamento (spalliera, tendone, alberello, etc)
- irrigazione (presenza)
- stato di coltivazione (vigneto abbandonato)

Informazioni amministrative

- Anno di impianto
- CUAA del conduttore
- Diritto di impianto di provenienza / generato
- Iscrizione DOC/IGT
- Deroga concessa (ex art. 2 del Reg. 1493/99)
- Vigneto illegale ante 1 settembre 1998
- Vigneto illegale post 31 agosto 1998

Procedimenti amministrativi in corso

- Richiesta di estirpo
- Reimpianto anticipato
- Richiesta regolarizzazione impianto illegale ante 1 settembre 1998 (Art. 85 Ter Reg. (CE) N 1234/07)
- Estirpazione di impianto illegale post 31 agosto 1998 (Art. 85 Bis Reg. (CE) N 1234/07)

Contributi percepiti

- Ristrutturazione vigneti
- Vendemmia verde
- Estirpazione vigneti

5. La misurazione per gli impianti oggetto di contributo

Il . 1234/07 così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/09 (OCM vino) prevede le seguenti misure a favore dei vigneti:

- Estirpazione vigneti (tre campagne: dalla 2008 alla 2010)
- Vendemmia verde
- Ristrutturazione e riconversione vigneti

Per tali misure, la misurazione della superficie oggetto di contributo viene determinata così come è prescritto dall’art. 75 del Reg. 555/2008 (attuativo OCM):

“ la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è fissata in conformità all’articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione “

La misurazione sulla base dell’art. 75 è inferiore, o al massimo uguale, a quella calcolata sulla base del DM del 26 luglio 2000.

Rispetto alla misurazione presente a GIS basata sul DM 2000, ove le aree di servizio si possono estendere fino a tre metri, l’art. 75 prevede che le aree di servizio e le capezzagne siano rigidamente pari alla metà dell’interfila.

6. Estirpazione vigneti

Per le domande di estirpazione vigneti l’Organismo Pagatore competente procede come segue nel controllo delle superfici richieste.

Presentazione delle domande

Le aziende inseriscono in domanda le richieste di estirpo per le superfici presenti a fascicolo e nello schedario e che sono verificate e misurate come da DM 2000.

Determinazione della superficie pagabile

Tutti i vigneti richiesti sono sottoposti ad una verifica puntuale di foto interpretazione che determina la superficie ammissibile a premio rispetto a quanto previsto dall’art. 75 del Reg. 555/08. Per gli impianti non visibili in foto vale quanto riportato al capitolo 2.

Controllo in loco ex-ante

Per un campione pari al 5% delle domande presentate viene effettuata la verifica in campo dei vigneti. Il controllo ha lo scopo di verificare quanto determinato tramite GIS e di risolvere gli eventuali casi dubbi.

Controllo in loco ex-post

A seguito della comunicazione di estirpo da parte delle aziende ammesse al premio, l’OP competente effettua un controllo in campo sul 100% delle superfici estircate.

Assegnazione titoli

Alle aziende che hanno effettuato l'estirpazione del vigneto vengono assegnati dei titoli usabili per il regime di pagamento unico; la superficie dei titoli assegnati è pari alla superficie pagata (determinata come previsto dall'art. 75 del Reg. 555/08).

7. Ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV)

Per le domande di RRV vigneti l'Organismo Pagatore competente procede come segue nel controllo delle superfici richieste.

Presentazione delle domande

Le superfici inserite in domanda dalle aziende sono quelle dei vigneti da ristrutturare e dei diritti di impianto che vengono eventualmente utilizzati per accrescere il complessivo dei nuovi impianti che verranno realizzati. Entrambe le misure, vigneti da ristrutturare e diritti di impianto, sono determinate sulla base del DM del 26 luglio 2000.

Controllo in loco ex-ante

Per un campione pari al 5% delle domande presentate viene effettuata la verifica in campo. Il controllo viene effettuato sui vecchi vigneti da ristrutturare e ha lo scopo di verificare quanto determinato tramite GIS e di risolvere gli eventuali casi dubbi.

Controllo in loco ex-post

Il controllo in loco viene fatto sul 100% dei vigneti realizzati.

La misurazione del nuovo impianto è fatta in loco ricorrendo a strumenti in grado di garantire la dovuta precisione e di riportare a GIS il nuovo vigneto delimitato come da DM 26 luglio 2000.

Nel corso del collaudo gli impianti appena realizzati vengono misurati in campo con doppia metodologia:

- per quanto attiene alla verifica che il potenziale produttivo aziendale non venga accresciuto, la misura di controllo considerata è quella prevista dal DM del 26 luglio 2000;
- per quanto riguarda la superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto, la misurazione viene effettuata con riferimento ai criteri previsti dall'art.75 del Reg. CE 555/2008

8. La tolleranza tecnica di misurazione

Come previsto all’art. 1, comma 13, del Reg. 972/2007 (che modifica l’art. 30 del Reg. 796/2004) la tolleranza di misurazione (tolleranza tecnica di misurazione) è definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicare al perimetro della parcella agricola. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può essere superiore ad 1 ha.

Per le misure a premio, nell’ambito dei tre regimi di aiuto, Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, Estirpazione con Premio e Vendemmia in Verde, il valore della tolleranza tecnica di misurazione si determina moltiplicando il perimetro dell’apezzamento vitato per 0,75 metri.

Il valore così calcolato viene utilizzato nei casi in cui è necessario confrontare due misurazioni, ad esempio quanto dichiarato da un’azienda in una domanda e quanto presente a GIS per un appezzamento.

Se la differenza tra la superficie dichiarata dall’azienda e la superficie presente a GIS è inferiore al valore della tolleranza tecnica si considera valido il valore dichiarato dall’azienda.

Viceversa, se la differenza è maggiore della tolleranza, si utilizza la superficie presente a GIS.

Un esempio di applicazione della tolleranza tecnica di misurazione si ha nelle domande di RRV con pagamento anticipato su fidejussione. In queste domande la realizzazione e il collaudo delle opere avviene, in genere, due anni dopo l’erogazione dell’aiuto. La superficie misurata in fase di collaudo (tale misurazione è effettuata sulla base dell’art. 75 del Reg. 555/08) viene confrontata con la superficie pagata e si determina l’eventuale restituzione di parte dell’aiuto ricevuto dall’azienda. Per tale confronto si applica la tolleranza tecnica di misurazione calcolata così come è stato descritto.